



Città di Ostra

Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI
A TUTELA DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA**

**MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI A TUTELA
DELLA MATERNITA' E INFANZIA**
(ex Regio Decreto 798/27 convertito in L. 238/28 e del Regio Decreto 718/26 e successive modifiche)

ANNO 2010



TITOLO I - ASPETTI GENERALI		
Art.1	Oggetto	3
Art.2	Destinatari	3
Art.3	Valutazione dello stato di bisogno	3
Art.4	Valutazione dello stato di abbandono	3
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO		
Art.5	Caratteristiche delle prestazioni	3
Art.6	Requisiti di ammissione	3
Art.7	Domanda e tempi di ammissione	3
Art.8	Istruttoria comunale e relativa formazione della graduatoria degli aventi diritto al beneficio	3
Art.9	Istruttoria e formazione della graduatoria di Ambito, assegnazione del contributo	4
Art.10	Entità del contributo	4
Art.11	Modalità di erogazione del contributo	4
Art.12	Durata dell'erogazione del contributo	4
Art.13	Perdita dei requisiti e cessazione dell'erogazione del contributo	4
Art.14	Modalità di gestione comunale dei fondi residui	4
Art.15	Rendiconto	4
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI		
Art.16	Validità	4
ALLEGATO		
	Modulistica	5



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELL' INFANZIA

TITOLO I - ASPETTI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina la gestione dei contributi socio-assistenziali a tutela della maternità e dell' infanzia, in origine gestiti dalla Provincia di Ancona sulla base del Regio Decreto 798/27 convertito il L.238/28 e del Regio Decreto 718/26 e successive modifiche; gestione attualmente di competenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.8, secondo quanto previsto dal D.C.P. n. 189 del 21/12/2009.

Art. 2 - Destinatari

La concessione dei contributi economici è riservata a coloro che sono **residenti in uno dei Comuni** dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8 e che appartengono alle seguenti categorie:

- a) **minori riconosciuti da un solo genitore in stato di bisogno** (R.D.L. 08/05/1927 n. 798 convertito in L. n. 2838/1928 – Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono);
- b) **minori figli di ignoti esposti all'abbandono** (R.D.L. 08/05/1927 n. 798 convertito in L. 2838/1928);
- c) **minori riconosciuti da madri girovaghe in stato di bisogno e di abbandono nate nella provincia di Ancona** (R.D.L. 08/05/1927 n. 798 convertito in L. 2838/1928);
- d) **gestanti in stato di bisogno e abbandono** (R.D. 15/04/1926 n. 718 e successive modifiche – Regolamento per l'esecuzione della Legge 10 dicembre 1925 n. 2277 sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia);
- e) **madri in stato di bisogno e di abbandono, per una sola volta e per un solo figlio in età compresa fra 0 e 4 anni** (R.D. 15/04/1926 n. 718 e successive modifiche);
- f) **madri in stato di bisogno con il secondo figlio in età compresa tra 0 e 4 anni;**

Art.3 – Valutazione dello stato di bisogno

La condizione dello stato di bisogno dei destinatari degli interventi, di cui all'art.2, è definita dalla certificazione ISEE non superiore a € 7.500,00 da verificare nel corso dell'anno.

Art. 4 - Valutazione dello stato di abbandono

Lo stato di abbandono, di cui all'art.2, è definito dalla presenza di un certificato anagrafico che attesti la condizione di solitudine abitativa della persona che presenta domanda di contributo, o da indagini sociali, economiche ed ambientali effettuate da parte delle assistenti sociali competenti per territorio da cui si evinca la situazione di abbandono morale e materiale. La permanenza del requisito socio-ambientale sarà monitorata nel corso dell'anno contestualmente alla verifica del requisito economico.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 5 - Caratteristiche delle prestazioni

Le prestazioni socio-assistenziali a tutela della maternità e dell'infanzia, regolamentate con il presente atto, consistono nell'erogazione di un contributo economico calcolato su base mensile e destinato ai soggetti destinatari appartenenti alle categorie di cui all'art.2.

Art. 6 – Requisiti di ammissione

I requisiti, al 01/01/2010, per poter essere ammessi alle prestazioni socio-assistenziali a tutela della maternità e dell'infanzia sono:

- essere nelle condizioni di cui all'art.2
- certificazione ISEE attestante valori non superiori ad € 7.500,00
- residenza in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.8

Art. 7– Modalità di accesso

I Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8 informano, tramite le Assistenti Sociali, gli utenti che afferiscono al Servizio della possibilità di presentare domanda, entro il 30/05/2010, per accedere ai contributi di cui al presente regolamento. Gli utenti attivi nel precedente semestre, previo accertamento della sussistenza dei requisiti, hanno priorità di accesso allo stesso per garantirne la continuità. La domanda deve essere presentata ai Servizi Sociali del Comune di residenza dai soggetti destinatari degli interventi, su apposita modulistica.

Art. 8 – Istruttoria comunale e relativa formazione della graduatoria degli aventi diritto al beneficio.



Città di Ostra

Provincia di Ancona

I Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.8, una volta accertati i requisiti per l'ammissione a contributo di coloro che hanno presentato domanda, formulano una graduatoria posizionando le richieste in ordine progressivo crescente rispetto al valore ISEE, con indicazione dei mesi di competenza per l'erogazione del contributo sulla base dei requisiti anagrafici, da trasmettere al Coordinamento dell'Ambito.

Art. 9 – Istruttoria e formazione della graduatoria di Ambito, assegnazione del contributo.

L'Ufficio di Coordinamento, ricevuta la documentazione completa da parte di ogni singolo Comune, procede all'istruttoria di Ambito formulando un'unica graduatoria, da trasmettere all' Ente Capofila, che provvederà a trasferire a ciascun Comune le somme necessarie a garantire gli interventi assistenziali agli aventi diritto.

In caso di ISEE coincidente, si procederà ad erogare il contributo in ordine progressivo al nucleo familiare con il minore di età anagrafica più bassa.

Art.10 - Risorse finanziarie ed entità del contributo.

Il fondo a copertura degli interventi socio-assistenziali a tutela della maternità ed infanzia è costituito annualmente con risorse provenienti dal bilancio della Provincia di Ancona, trasferite al Comune Capofila dell'Ambito e con risorse dei singoli Comuni in misura non inferiore ad 1/3 dello stanziamento complessivo, in proporzione alla spesa totale per i soggetti assistiti nel territorio di competenza.

Per le prestazioni socio-assistenziali a tutela della maternità e dell'infanzia si prevedono due importi fissi calcolati su base mensile:

- € 100,00 per le madri o gestanti
- € 150,00 per i minori

La liquidazione è subordinata all'effettivo introito da parte del Comune Capofila del fondo provinciale fino ad esaurimento dello stesso.

L'eventuale aggiornamento degli importi suddetti è determinato con atto deliberativo del Comitato dei Sindaci.

Art.11 – Modalità di erogazione del contributo

Individuato il numero dei beneficiari, l' Ente Capofila provvede a trasferire ad ogni Comune l'importo cumulativo, calcolato su base semestrale, per gli utenti ammessi a contributo.

Il contributo verrà liquidato ai beneficiari dal Comune di residenza con le seguenti modalità:

- in un'unica soluzione al momento dell'ammissione per il periodo gennaio/giugno
- con cadenza trimestrale per il periodo luglio - dicembre

Art. 12 – Durata dell'erogazione del contributo.

Il periodo massimo di erogazione del contributo all'utente da parte del Comune copre 12 mesi consecutivi al termine dei quali si procederà all' *iter* per il nuovo anno.

Art. 13 – Perdita dei requisiti e cessazione dell'erogazione del contributo.

Qualora i beneficiari degli interventi, in corso d'anno, perdano i requisiti di cui all'art. 6, l'erogazione del contributo è revocato con atto dirigenziale del Comune competente.

Il computo del contributo spettante sarà effettuato ponendo come limite massimo di calcolo il mese e il giorno della perdita del requisito.

Art. 14 –Modalità di gestione comunale dei fondi residui.

Al verificarsi della perdita dei requisiti da parte di un beneficiario, i rimanenti contributi per esso calcolati verranno destinati ad altro soggetto partendo dal primo degli esclusi nella graduatoria di Ambito, con decorrenza non retroattiva del beneficio economico.

Art. 15 – Rendiconto

I Comuni trasmettono all' Ufficio di Coordinamento, un rendiconto economico semplificato delle spese sostenute contenente l'elenco degli assistiti, la categoria di appartenenza e l'importo annuo erogato.

Il Coordinamento sulla base della convezione firmata dal Comune Capofila con la Provincia di Ancona, trasmette alla stessa il rendiconto di Ambito entro il termine previsto.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art.16 - Validità

Il presente regolamento decorre dal 01 gennaio 2010 al 31/12/2010, periodo coincidente alla durata dell'erogazione del contributo provinciale per la gestione degli interventi di cui all'art.2, fatta salva diversa decisione adottata dal Comitato dei Sindaci.



Città di Ostra

Provincia di Ancona

COMUNE DI

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA MATERNITA' E INFANZIA (ex Regio Decreto 798/27 convertito in L. 238/28 e del Regio Decreto 718/26 e successive modifiche).

ANNO DI RIFERIMENTO

N° _____

Al Sig. SINDACO
del Comune di

Il sottoscritto (*Cognome e Nome*) _____

nato a _____

il _____

Codice fiscale _____

residente in via _____ n° _____ a _____

tel. _____

e-mail _____

in qualità di gestante/ genitore/altra figura incaricata di esercitare la potestà genitoriale del minore

(*cognome e nome*) _____

nato a _____ il _____;

CHIEDE

di essere ammesso al contributo rivolto alla tutela della maternità e dell'infanzia erogato ai sensi dell'ex del Regio Decreto 798/27 convertito il L.238/28 e del Regio Decreto 718/26 e successive modifiche;

A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 e successive modifiche, sotto la sua personale responsabilità, cosciente delle conseguenze penali cui può andare in contro in caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri, ed informato che qualora si accerti la non veridicità del contenuto della dichiarazione decadrà dal benefico in oggetto,

DICHIARA quanto segue:

- Che il proprio nucleo familiare ha un reddito ISEE non superiore a € 7.500,00;
- Che si trova in una delle condizioni di cui sotto:

MADRI IN STATO DI BISOGNO CON IL SECONDO FIGLIO IN ETA' COMPRESA FRA GLI 0 ED I 4 ANNI (R.D. 15/04/1926 N. 718 e successive modifiche e leggi);

Genitore o altra figura incaricata di esercitare la potestà di MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE IN STATO DI BISOGNO (R.D.L. 08/05/1927 N. 798 convertito in L. 06/12/1928 n. 2838);

Figura incaricata di esercitare la potestà genitoriale di MINORI FIGLI DI IGNOTI ED ESPOSTI ALL'ABBANDONO (R.D.L. 08/05/1927 N. 798 convertito in L. 06/12/1928 n. 2838)

Genitore o altra figura incaricata di esercitare la potestà di MINORI RICONOSCIUTI DA MADRI GIROVAGHE IN STATO DI BISOGNO E DI ABBANDONO NATE NELLA PROVINCIA DI ANCONA (R.D.L. 08/05/1927 N. 798 convertito in L. 06/12/1928 n. 2838);

GESTANTI IN STATO DI BISOGNO E DI ABBANDONO (R.D. 15/04/1926 N. 718 e successive modifiche e leggi);



Città di Ostra

Provincia di Ancona

MADRI IN STATO DI BISOGNO E di ABBANDONO, per UNA SOLA VOLTA e per UN SOLO FIGLIO IN ETA' COMPRESA FRA GLI 0 ED I 4 ANNI ;

ALLEGA

- Copia della Carta di Identità relativa al firmatario della domanda (se la firma non avviene in presenza dell'impiegato dell'Ufficio ricevente);
- Dichiarazione sostitutiva unica ISEE risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini fiscali;
- Per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno o della Carta di soggiorno;

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

(Art.13 del D Lgs. 30 giugno 2003, n.196, codice sulla privacy)

Per poter concedere il contributo, il Comune ha necessità che il richiedente fornisca i dati (cioè le informazioni) personali indicati nel facsimile di domanda.

Se il richiedente rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non potrà accogliere la sua domanda di contributo.

I dati personali forniti:

- saranno protetti come previsto dal D.Lgs n.196/2003;
- saranno raccolti e utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo richiesto;
- potranno essere trasmessi ad altre amministrazioni per fare controlli sulla loro veridicità.

Il trattamento (cioè l'uso) dei dati sarà fatto con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e, per quanto riguarda i dati sensibili (art.22 del D.Lgs. n.196/2003), con modalità idonee ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di (responsabile del trattamento dei dati) per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art.7 del D.Lgs. n.196/2003)

li _____

FIRMA

* Nota sulla firma della domanda:

Ai sensi dell'art.3, comma 11, della Legge 127/98, la firma delle domande da presentare agli organi dell'Amministrazione Pubblica non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero la domanda sia presentata unitamente ad una copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del cittadino che firma la medesima. La fotocopia del documento va inserita nel fascicolo, la domanda e la fotocopia del documento di identità possono essere inviate per via telematica. La firma della domanda da presentare agli organi dell'Amministrazione Pubblica non è soggetta ad autenticazione anche nel caso in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445.

IMPORTANTE

Indirizzo per eventuali comunicazioni:
